

Codice A1414C

D.D. 1 febbraio 2021, n. 133

Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone", sita in San Germano Chisone (TO).



ATTO DD 133/A1414C/2021

DEL 01/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori

OGGETTO: Verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone", sita in San Germano Chisone (TO).

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A).

Con note del 2/11/2020 (prot. regionale n. 35418/A1414C del 2/11/2020) e del 5/11/2020 (prot. regionale n. 36072/A1414C del 5/11/2020), il SUAP dell'Unione Montana Comuni Valli Chisone e Germanasca, a nome e per conto del legale rappresentante della Commissione Sinodale per la Diaconia della Chiesa Valdese, ha inoltrato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del d. lgs. n. 502/1992, inerente all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone", sita in San Germano Chisone (TO), Via Carlo Alberto Tron n. 27, con la realizzazione di n. 23 (ventitre) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) pr anziani non autosufficienti + n. 6 (sei) posti letto di "pronta accoglienza". Al termine dell'intervento la struttura avrà la seguente capienza: n. 80 (ottanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani non autosufficienti e n. 6 (sei) posti letto di "pronta accoglienza"; 2 (due) posti letto di Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA). I posti letto richiesti risultano autorizzabili ma non accreditabili.

Come previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, gli uffici dei Settori regionali "Regole del SSR nei

rapporti con i soggetti erogatori” e “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità” hanno esaminato congiuntamente le planimetrie, allegate alla richiesta suddetta, inerenti alla struttura succitata, e hanno riscontrato la seguente criticità: i due posti letto richiesti di Residenza Assistenziale Alberghiera (RAA) non risultano separati in modo adeguato dall’attiguo nucleo di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). E’, pertanto, necessario un riesame delle planimetrie suddette, al fine di verificare soluzioni alternative.

Tutto ciò premesso, con nota del 15/12/2020 (prot. n. 42152/A1414C), gli uffici regionali sospendevano i termini del procedimento amministrativo, richiedendo al legale rappresentante della struttura una revisione delle planimetrie succitate, al fine di verificare soluzioni alternative.

Con nota del 28/12/2020 (prot. regionale n. 43845/A1414C del 29/12/2020), il SUAP dell’Unione Montana Comuni Valli Chisone e Germanasca, a nome e per conto del legale rappresentante della Commissione Sinodale per la Diaconia della Chiesa Valdese, inviava agli uffici regionali nuove planimetrie, da cui si evince che nella struttura, al termine dell’intervento, vi saranno solo posti letto di RSA.

Gli uffici regionali hanno verificato che nel distretto sanitario “Pinerolese” dell’ASL TO3, in cui ricade il Comune di San Germano Chisone, non vi è disponibilità di posti letto di RSA accreditabili; pertanto, i posti letto oggetto della succitata richiesta di verifica di compatibilità sono da considerarsi autorizzabili ma non accreditabili. Gli uffici regionali hanno esaminato, altresì, le nuove planimetrie e hanno riscontrato il rispetto dei requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta trasmessa agli uffici regionali dal SUAP dell’Unione Montana Comuni Valli Chisone e Germanasca, a nome e per conto del legale rappresentante della Commissione Sinodale per la Diaconia della Chiesa Valdese

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e s.m.i.;
- D. D. 5 dicembre 2019, n. 847;

DETERMINA

di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa, parere favorevole di compatibilità, di cui all’art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente all’ampliamento e trasformazione

della struttura socio-sanitaria “Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone”, sita in San Germano Chisone (TO), Via Carlo Alberto Tron n. 27, con la realizzazione di n. 23 (ventitre) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) pr anziani non autosufficienti + n. 6 (sei) posti letto di “pronta accoglienza”. Al termine dell’intervento la struttura avrà la seguente capienza: n. 80 (ottanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani non autosufficienti e n. 6 (sei) posti letto di “pronta accoglienza”. I posti letto oggetto della presente richiesta di verifica di compatibilità risultano autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune), il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio/funzionamento della struttura, il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi

LA DIRIGENTE
(A1414C - Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto